



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Seduta del 28/11/2017

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione stipulato il 1° novembre 2012 con l'intermediario resistente e, dice, estinto anticipatamente nel gennaio 2017 (*recte*: novembre 2016, come da quietanza) dopo il pagamento di 49 rate, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In questa sede parte ricorrente "*chiede all'ABF di determinare le somme che [l'intermediario resistente] dovrà restituire*", laddove in sede di reclamo aveva quantificato gli oneri *pro quota* dovuti per l'anticipata estinzione in complessivi € 3.852,31 di cui "*Commissioni finanziarie*" per € 93,01; "*Commissioni di intermediazione*" per € 2.626,14 e costi assicurativi per € 1.133,16.

L'intermediario non riteneva di depositare proprie controdeduzioni.

DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame e di cui si dirà tra poco, il Collegio non può che richiamare il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da



rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano state concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016); (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014).

Venendo alle specificità del caso di specie, un cenno preliminare alla mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente. E' noto, infatti, che le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)"*, espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che *"Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4"*, il quale ultimo sancisce che possa essere resa *"... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1"*. Come si è avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/11), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non abbia reso impossibile nella specie una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Ciò premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che il finanziamento di cui si discute è stato stipulato il 23 luglio 2012 con durata decennale ed applicazione di commissioni bancarie per € 157,20 e commissioni di intermediazione per € 4.932,94. Per contro alla voce 'Premi assicurativi' nelle condizioni contrattuali è registrato un costo zero. Quanto agli effetti di una eventuale estinzione anticipata, il contratto prevede che vengano rimborsati per le sole commissioni di intermediazione € 4,12 per ogni rata non scaduta. Il contratto contiene una descrizione del *"costo totale del credito"* con una definizione complessiva per *"gli importi evidenziati ai punti C-E-F e G"*, senza alcuna possibilità di operare una distinzione tra i costi *up front* e quelli *recurring*. Da quanto prodotto non è dato neppure apprendere i criteri di quantificazione dell'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata. Dunque, sulla base dei principi che regolano la materia, dette commissioni non possono che essere considerate *recurring*.

Quanto all'estinzione anticipata, quest'ultima può essere considerata pacifica tenuto conto che, oltre al conteggio estintivo elaborato in data 17 novembre 2016 con riferimento a 49 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 30 novembre 2016 con un 'ristoro' di € 292,52, è stata altresì prodotta copia della quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 6/12/2016, dalla quale risulta che il finanziamento è stato estinto dalla mensilità di dicembre 2016. Infine, dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risposta al reclamo si apprende che l'intermediario avrebbe corrisposto € 406,82, di cui tuttavia non consta evidenza.

Pertanto, in applicazione del criterio *pro rata temporis* e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, al ricorrente spetta un rimborso determinato come segue:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				157,20	93,01		93,01
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.932,94	2.918,66	292,52	2.626,14
Totale							2.719,15

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.719,15, al netto di quanto eventualmente già versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA